

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Provincia di Milano

N. 592 di rep.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E L'AZIENDA SPECIALE ASF SAN GIULIANO MILANESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – VARIAZIONE.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di febbraio nella Residenza Municipale avanti a me, dott. Luigi Terrizzi Segretario Generale del Comune di San Giuliano Milanese, sono personalmente comparsi:

1. Arch. Mauro Mericco, Dirigente del Settore Tecnico e sviluppo del Territorio nato a Legnano il 21 febbraio 1967, domiciliato per la carica presso il Comune di San Giuliano Milanese, per il quale agisce in nome e per conto ai sensi dell'art. 107,3° comma, lett. c) del D.lgs. n. 267/00, (P.I.00798940151);

2. dott. Giuliano Masina, nato a Cento (FE) il 16 Aprile 1951, in qualità di Direttore della Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari, con sede in San Giuliano Milanese via San Remo 3 (P.I.11780060155), il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari (in acronimo ASF);

persone della cui identità personale io Segretario Generale– Ufficiale Rogante sono certo e che rinunciano, me consenziente all'assistenza dei testimoni;

Premesso che

– Con contratto di servizio tra il Comune di San Giuliano Milanese e l'ASF Azienda Speciale Servizi farmaceutici e socio-sanitari per la gestione del servizio

¹"Il presente atto è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

"servizi cimiteriali " n. 82 di rep. in data 23.11.1999 - come modificato con contratto di rep.n. 424/07 al comma 10 della premessa per cui l'affidamento del servizio avrà durata sino a tutto il 2035 - sono stati affidati al soggetto gestore a) la gestione del per la gestione dei servizi cimiteriali b) tutte le attività connesse o affini alla gestione del servizio anzidetto

- l'evoluzione normativa riguardante il rapporto tra gli enti locali ed i propri organismi partecipati, tra cui le disposizioni contenute nel DL 1/2012 conv. dalla L. 24/2012, nel DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012, nel DL 174/2012 conv. dalla L. 213/2012, nella L. 147/2013, ha visto l'introduzione di numerose disposizioni riguardanti le modalità di coordinamento, regolazione e controllo tra i suddetti enti, che rendono opportuno l'aggiornamento delle condizioni negoziali tra le parti al fine di garantire una più efficace ed efficiente azione del gruppo pubblico locale riconducibile al Comune di San Giuliano Milanese;
- con deliberazione n. 24/2013, la Giunta del Comune di San Giuliano Milanese accoglieva le indicazioni della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, formulate da tale organo nelle deliberazioni n. 530/2012 e n. 33/2013, in cui si evidenziava l'opportunità di prevedere nei contratti di servizio la formalizzazione di condizioni di presidio preventivo degli equilibri economico finanziari in capo all'azienda speciale affidataria dei servizi, anche se dipendente integralmente dall'ente committente;
- con deliberazione n. 60/2013 il Consiglio Comunale, approvando il Piano Programma 2013/2015 , il Bilancio di previsione 2013 e pluriennale della propria Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e socio -sanitari ha:
 - raccomandato ai vertici amministrativi di A.S.F. il costante presidio nel corso

dell'esercizio delle previsioni economiche e finanziarie contenute negli allegati Piano programma 2013/2015, Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio di Previsione triennale 2013/2015 nonché di monitorare il loro impatto sui vincoli amministrativi e di finanza pubblica applicabili alla stessa Azienda, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, segnalando tempestivamente ogni eventuale scostamento che possa determinare ripercussioni su codesta amministrazione;

- dato indirizzo agli uffici comunali competenti ed ai vertici amministrativi di A.S.F. di avviare gli strumenti di programmazione, monitoraggio e controllo previsti dal regolamento dei controlli interni del Comune di San Giuliano Milanese, provvedendo, laddove necessario, anche all'aggiornamento dei rapporti convenzionali in essere tra le parti.

– che gli interventi di aggiornamento e modifica di alcune circoscritte e ben individuate clausole dei contratti di servizio che regolano la gestione dei servizi attualmente affidati ad ASF da parte del Comune di San Giuliano Milanese, anche alla luce delle recenti previsioni della direttiva 2014/23/UE, possono essere formalizzati, purché tali interventi risultino limitati a previsioni che non influiscano sulla natura sostanziale dell'affidamento, e non si attribuisca al soggetto affidatario alcun illegittimo vantaggio economico in chiave elusiva dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento di cui alla normativa nazionale e comunitaria;

– che il rapporto concessorio tra il Comune di San Giuliano Milanese e la propria Azienda speciale ASF è in ogni caso riconducibile alle Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 17 della direttiva n. 2014/23/UE, per cui non si applicano le disposizioni ivi previste;

– che la lett. a) del c. 8 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 prevede che il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale sia ricompreso nel piano programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

1) Al contratto di servizio tra il Comune di San Giuliano Milanese ed ASF Azienda speciale servizi farmaceutici e socio-sanitari per la gestione dei servizi cimiteriali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Premesse – punto 1

I riferimenti ad art. 22 c. 3 lett. a) l. 242/1990, e all'art. 13 bis l. 80/1991 sono sostituiti con i riferimenti agli artt. 112, 113, 133-bis e 117 TUEL.

Premesse – punto 3

Il riferimento ad art. 23 c. 6 l. 142/1990 è sostituito con il riferimento ad art. 114 TUEL.

Premesse – punto 5

E' eliminato il riferimento alla l. 142/1990 e aggiunto, dopo il riferimento alla l. 95/1995, il seguente testo "e del Testo Unico Enti Locali".

Premesse – punto 8

Let. a), eliminato il riferimento ex l. 273/1991 e DPCM 27/1/1994;

Let. b), il riferimento ad art. 23 c. 4 l. 142/1990 è sostituito con art. 112 TUEL;

lett. b) eliminata la parte "casi come anche previsti dall'art. 2 DL 163/1995 coordinato con la legge di conversione 273/1995";

Let. c), eliminato il riferimento ex art. 23 c. 4 l. 142/1990.

Premesse – punto 11

Il riferimento ad art. 4 c. 5 l. 95/1995 è sostituito con il riferimento ad artt. 113 e 114 TUEL.

Premesse – punto 13

Abrogato.

Premesse – punto 15

Abrogato ultimo capoverso.

Art. 2 c. 2

I riferimenti ad art. 23 c. 4 e l. 142/1990 sono sostituiti con i riferimenti ad artt. 112 e 114 TUEL.

Art. 3 c. 1 lett. a)

L'ultimo paragrafo è eliminato.

Art. 3 c. 3

Let. a), il riferimento ad art. 25 l. 142/1990 è sostituito con il riferimento ad art. 30 TUEL;

Let. c), il riferimento ad art. 24 commi 1 e 2 l. 142/1990 è sostituito con il riferimento ad art. 30 TUEL.

Art. 3 c. 4

Eliminato il riferimento al DPCM 27/1/1994;

Let. e), eliminato "efficacia, efficienza, economicità", pag. 9; i riferimenti agli artt. 12, 39, 40 e 70 del d.lgs. n. 77/1995 sono sostituiti con i riferimenti ad artt. 170, 196, 197 e 228 TUEL; il riferimento all'ultimo capoverso ad art. 23, comma 4, l. 142/1990 è sostituito con il riferimento ad art. 114 TUEL;

Let. f) eliminato "Obblighi del soggetto gestore", pag. 9); i riferimenti al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 242/1996 sono sostituiti con i riferimenti al d.lgs. 81/2008; i

riferimenti da comma 8 al TULCP 383/1934 e l. 142/1990 sono sostituiti con i riferimenti al TUEL.

Art. 4 c. 7

E' eliminato il riferimento al DPCM 27/1/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 c. 2

Il riferimento ad art. 24 l. 142/1990 è sostituito con il riferimento ad art. 30 TUEL.

Art. 9 c. 2

Il riferimento art. 23 c. 4 l. 142/1990 è sostituito con il riferimento ad art. 114 TUEL.

Art. 10 c. 1

Il riferimento ad art. 23 commi 4 e 7 e ad art. 57 comma 8 l. 142/1990 è sostituito con il riferimento ad art. 114 TUEL.

Art. 12 c. 4

Il riferimento al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 242/1996 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 81/2008.

Art. 14 c. 4

Il riferimento ad art. 13-bis l. 80/1991 e all'art. 4 l. 95/1995 è sostituito con il riferimento ad artt. 113 e 114 TUEL; il riferimento ad art. 23 l. 142/1990 e art. 44 DPR 902/1986 è sostituito con il riferimento ad artt. 114 e 118 TUEL

Art. 14 c. 8

Il riferimento ad art. 23 c. 6 l. 142/1990 è sostituito con il riferimento ad art. 114 TUEL.

Art. 15 c. 1

Sono eliminate le parole "solo alla scadenza di ogni quinquennio" ed inserito il seguente capoverso. *L'Amministrazione potrà procedere al recesso con congruo anticipo nel rispetto delle condizioni del Piano Programma*

Art. 15

Abrogato il comma 3.

L'Amministrazione Comunale si riserva di comunicare con congruo anticipo il recesso.

Art. 16

Abrogato

Art. 17

i commi 2, 3, 4, 7, 8 sono sostituiti con il seguente:

"2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, tranne quelle previste dall'Art. 409 C.p.C., qualunque sia la loro natura, dall'Organo giurisdizionale competente per materia e per territorio, individuato in base ai canoni normativi di riparto di giurisdizione: ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nelle ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo – d.lgs. n. 104/2010 -, ed il Tribunale di Lodi con riferimento ad ogni altra controversia".

Art. 18

Abrogato

Art. 19 c. 1

I riferimenti al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 242/1996 sono sostituiti con il riferimento al d.lgs. 81/2008.

Art. 22

il comma 4 è abrogato

Art. 23

La rubrica dell'articolo è modificata nel modo seguente "*Condizioni economiche*".

L'articolo si intende abrogato e sostituito con il seguente:

"Per l'intera durata del presente contratto, competono all'Azienda affidataria i ricavi derivanti dalle prestazioni erogate e dagli interventi effettuati in relazione ai servizi disciplinati dal medesimo contratto.

Il Piano programma ed i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale approvati annualmente dal Consiglio comunale rappresentano gli strumenti fondamentali di raccordo tra il Comune e l'Azienda speciale per l'esercizio del controllo sull'attività svolta dall'Azienda speciale e sulla sua rispondenza alle priorità ed agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale nonché al rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale, finanziario di gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

In particolare, tenuto conto della natura delle attività disciplinate dal presente contratto, nel piano programma sono evidenziati gli obiettivi economici che si intendono perseguire attraverso l'espletamento del servizio in oggetto, al fine di garantire la massima efficienza gestionale e contribuire a preservare l'economicità dell'azienda nel suo complesso, secondo quanto indicato nel bilancio di previsione.

Compete agli Amministratori dell'Azienda speciale verificare costantemente in corso di esercizio che gli obiettivi economici indicati nel Piano programma approvato dal Consiglio comunale, vengano perseguiti; è obbligo degli stessi

Amministratori dell'Azienda speciale, nel rispetto delle disposizioni normative e del sistema di controlli interni adottato dal Comune di San Giuliano Milanese, tenere costantemente aggiornato l'ente in merito al possibile manifestarsi di eventi straordinari che dovessero compromettere il conseguimento degli obiettivi economici prefissati, con conseguenti riflessi negativi sul mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'Azienda speciale nonché sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e segnalazione di cui al comma precedente integra le condizioni per accertare la giusta causa ai fini della revoca degli amministratori dell'Azienda speciale.

Nel caso si manifestino eventi straordinari nel corso di esercizio, l'Amministrazione comunale si impegna, nel rispetto delle proprie competenze, ad adottare eventuali interventi integrativi finalizzati a preservare l'erogazione del servizio."

Art. 24 c. 2 lett. c)

Abrogato il comma 2 lettera c).

Art. 25

E' Integrato con il seguente capoverso:

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda speciale con proprio atto del Cda n. 4 del 27.01.2015 ha approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – 2015-2017.

L'Azienda Speciale si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione Comunale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi

⁹"Il presente atto è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula, sono a carico del Soggetto Gestore.

Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 avente il presente contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad I.V.A.

I comparenti, mi esonerano dalla lettura degli allegati che dichiarano espressamente di ben conoscere:

Richiesto io Segretario Generale - Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da persona di mia fiducia.

L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico e si compone di n. 10 facciate e fino a

questo punto di n. 1 riga di una undicesima facciata, atto da me letto ai
comparenti, che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte dei
comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive disposizioni attuative, e che i
certificati di firma utilizzati delle parti sono validi e conformi a quanto disposto
dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

arch. Mauro Mericco

IL DIRETTORE A.S.F.

dott. Giuliano Masina

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

dott. Luigi Terrizzi